



**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare**

Regione Lombardia

ARPA Lombardia

CONVENZIONE

**CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE ALLE LETTERE K)/L)
DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IL 29/09/2009, RELATIVO AL SITO DI
BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE "BRESCIA CAFFARO" E RIGUARDANTI
"MONITORAGGIO DELL'ARIA NEL COMUNE DI BRESCIA" E "MONITORAGGIO DELLA
QUALITÀ DELLE ACQUE DI FALDA NEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE".**

A

B *M*

CONVENZIONE

TRA

il **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**, di seguito denominato "Ministero", con sede e domicilio fiscale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44, codice fiscale 97222270585, legalmente rappresentato dall'Avv. Maurizio Pernice, nella sua qualità di Direttore Generale della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche o suo delegato;

E

la **Regione Lombardia** di seguito denominata "Regione" con sede e domicilio fiscale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, codice fiscale 80050050154, agli effetti del presente atto rappresentata dall'ing. Mario Nova, Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile o suo delegato;

E

la **ARPA Lombardia**, con sede e domicilio fiscale in Milano, via I. Rosellini 17, 20124, codice fiscale e Partita IVA 13015060158, agli effetti del presente atto rappresentata dal Direttore Generale Dr. Umberto Benezzi, nato a La Spezia il 09.04.1959, ivi domiciliato per la carica o suo delegato;

di seguito "le Parti"

PREMESSE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 426, che, all'articolo 1 ha disciplinato la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, anche al fine di consentire il concorso pubblico;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 settembre 2001, n. 468, concernente il "Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino Ambientale dei Siti Inquinati";

VISTO la Legge 31 luglio 2002, n. 179, concernente "Disposizioni in materia ambientale" ed in particolare l'art. 14, che ha individuato tra i Siti di interesse nazionale quello di "Brescia Caffaro", senza prevedere risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di bonifica;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 febbraio 2003, pubblicato sulla G.U. n. 121 del 27 maggio 2003, con cui è stata approvata la perimetrazione del Sito di bonifica di Interesse Nazionale di "Brescia - Caffaro";

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 28 novembre 2006 n. 308, "Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 settembre 2001 n. 468, concernente il Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino Ambientale dei Siti Inquinati", che ha assegnato in favore del Sito di bonifica di Interesse Nazionale "Brescia - Caffaro" risorse finanziarie pari ad € 6.752.727,00;

CONSIDERATO quanto stabilito nel citato Decreto Ministeriale del 28 novembre 2006, n. 308, che ha previsto all'art. 6 la possibilità che il Ministero possa avvalersi per gli interventi di propria competenza nei Siti di bonifica di Interesse Nazionale di Enti o Soggetti pubblici particolarmente qualificati, operando, per l'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite ai siti di interesse nazionale, con lo strumento dell'Accordo di Programma da stipularsi con la Regione interessata;

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO l'Accordo di Programma "per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e successiva bonifica nel Sito di Interesse Nazionale di Brescia - Caffaro", sottoscritto in data 29 settembre 2009, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Lombardia, la Provincia di Brescia, il Comune di Brescia, il Comune di Castegnato e il Comune di Passirano, registrato da parte della Corte dei Conti in data 20/10/2009, Reg. n.9, Foglio 179 il cui valore complessivo ammonta

ad € 6.752.727,00, stanziati dal il DM 28 novembre 2006, n. 308;

CONSIDERATO che il predetto Accordo ha individuato all'art. 4, i Soggetti Attuatori degli interventi previsti;

CONSIDERATO che l'Accordo di Programma in parola, all'art. 5, comma 3, Tabella 1 – "Fabbisogno finanziario", ha previsto l'elenco degli interventi e dei relativi costi nonché dei soggetti attuatori e stabilisce alle lettere K)/L) l'affidamento ad ARPA Lombardia delle attività afferenti "Monitoraggio dell'aria nel Comune di Brescia" e "Monitoraggio della qualità delle acque di falda nel Sito di Interesse Nazionale", per un importo complessivo di € 152.727,00;

CONSIDERATO che il suddetto Accordo di Programma prevede, all'articolo 7, che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in accordo con la Regione Lombardia, provvederà a definire le modalità di attuazione ed i termini per l'espletamento delle attività previste nel medesimo Accordo, a tal fine sottoscrivendo apposite Convenzioni con i Soggetti Attuatori di cui all'articolo 4;

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 1022/TRI/DI/G/SP del 16 dicembre 2010 con il quale è stata impegnata, a favore della Regione, la somma di € 6.752.727,00;

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 1323/TRI/DI/G/SP del 14 aprile 2011 con il quale è stato autorizzato il trasferimento a favore della Regione, della predetta somma di € 6.752.727,00;

VISTE le riunioni del Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo di Programma, tenutesi in data 23 maggio 2011, 10 novembre 2011, 25 ottobre 2012, 9 novembre 2012 e 11 aprile 2013;

CONSIDERATO che in occasione della quarta riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo dell'Accordo di Programma, tenutasi in data 9 novembre 2012, il Comitato ha confermato ARPA Lombardia quale Soggetto attuatore degli interventi K)/L), di cui all'art. 5, tab. 1, dell'Accordo di Programma del 29.09.2009;

TENUTO CONTO che La Regione Lombardia deve assicurare la congruità dei costi degli interventi ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 468/01 in tutte le fasi procedurali;

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

VISTA la nota dell'ARPA Lombardia prot. n. 109776 del 6.08.2012 afferente "Adempimenti ex art. 3 della Legge n. 136/2010";

CONSIDERATO che le erogazioni delle risorse finanziarie per l'espletamento delle attività

saranno effettuate direttamente dalla Regione Lombardia, secondo le modalità appresso indicate;

CONSIDERATO che ai fini della presente Convenzione, ferme restando le competenze tecniche del Ministero e della Regione in ordine al procedimento di bonifica, la Regione Lombardia svolgerà altresì le funzioni di soggetto di controllo amministrativo e di soggetto erogatore secondo le modalità indicate nella presente Convenzione;

CONSIDERATO che le attività di monitoraggio previste dalla presente convenzione sono da ritenersi aggiuntive rispetto ai programmi di monitoraggio eseguiti annualmente da ARPA Lombardia;

TENUTO CONTO del Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 468/2001 che all'art. 6 comma 3 prevede la possibilità che le Regioni concedano ai soggetti pubblici anticipazioni per attività inerenti indagini preliminari, piani di caratterizzazione e progettazione preliminare e definitiva;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 153/2010 che ha individuato individua, per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, i criteri, le modalità e le procedure, dirette alle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ad Enti Pubblici per iniziative, interventi od opere rientranti nelle materie di competenza del Ministero;

CONSIDERATO che l'art. 5 comma 5 del suddetto Decreto, ha previsto che possa essere concessa un'anticipazione della sovvenzione, nella misura massima del trenta per cento della stessa;

VISTI gli articoli 60 e seg. del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e ss.mm.ii. in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici;

VISTA la normativa sulla pubblicità degli incarichi prevista dalla Legge finanziaria n. 296/06, art. 1, comma 593 e ss.mm.ii.;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 7 dicembre 2010, n. 40 "Costo ammissibili per Enti in house nell'ambito del FSE 2007-2013", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15.1.2011;

RITENUTO di dover far riferimento alla predetta Circolare in relazione ai generali principi di riferimento ivi contenuti da applicare, in analogia, a tutte le altre forme di finanziamento pubblico.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2

(Oggetto)

1. La presente Convenzione è finalizzata all'attuazione di alcuni interventi previsti dall'Accordo di Programma "per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e successiva bonifica nel Sito di Interesse Nazionale di Brescia - Caffaro", sottoscritto in data 29 settembre 2009, di cui alle premesse.
2. In particolare, ARPA Lombardia, in qualità di Soggetto Attuatore come definito all'art. 4 dell'Accordo di Programma di cui sopra, è titolare delle attività di seguito riportate, secondo quanto stabilito dal medesimo Accordo all'articolo 5, tabella 1, lettere K)/L) "Monitoraggio dell'aria nel Comune di Brescia" e "Monitoraggio della qualità delle acque di falda nel Sito di Interesse Nazionale".

Articolo 3

(Modalità di prestazione)

1. Di seguito si riporta l'elenco delle singole azioni che ARPA Lombardia dovrà svolgere con le risorse della presente Convenzione:
 - A. "Monitoraggio dell'aria nel Comune di Brescia"
 - esecuzione di 2 campagne di monitoraggio di diossine e furani (PCDD/PCDF) e di policlorobifenili (PCB) in 2 siti del Comune di Brescia più monitoraggio di un terzo sito per la valutazione dei valori di fondo urbano;
 - esecuzione di 30 determinazioni analitiche di laboratorio per i contaminanti d'interesse.
 - B. "Monitoraggio della qualità delle acque di falda nel Sito di Interesse Nazionale"
 - realizzazione di due nuovi piezometri di monitoraggio;
 - allestimento di 2 piezometri per il monitoraggio in continuo del livello della falda;
 - esecuzione di 2 campagne di monitoraggio delle acque sotterranee per un totale di 27 punti di campionamento;
 - esecuzione delle determinazioni analitiche di laboratorio, per la ricerca dei

parametri indice di contaminazione definiti di seguito;

C. Redazione di una relazione finale nella quale saranno analizzati i risultati ottenuti

2. Il dettaglio delle attività di cui al comma 1, unitamente al cronoprogramma e alla tabella dei relativi costi, è riportato nell'allegato Programma Operativo di Dettaglio che è parte integrante del presente Atto.

Articolo 4

(Durata e decorrenza della Convenzione)

1. La presente Convenzione entra in vigore a partire dalla data di notifica della medesima, debitamente registrata da parte degli Organi di Controllo competenti e avrà una durata complessiva di mesi 15 mesi, di cui 12 mesi dedicati alle attività tecniche e 3 mesi dedicati alle attività amministrative relative alla rendicontazione amministrativa conclusiva del saldo.
2. Tale termine potrà essere prorogato, su motivata richiesta dei soggetti sottoscrittori.
3. La maggior durata della Convenzione, ai sensi dei precedenti comma, non comporta il diritto a maggiorazioni dei corrispettivo pattuito.

Articolo 5

(Fabbisogno finanziario e copertura finanziaria degli interventi)

1. Per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, della presente Convenzione, la Regione Lombardia corrisponderà ad ARPA Lombardia un importo totale pari ad € 152.727,00.
2. L'erogazione dei suddetti importi avverrà secondo quanto stabilito al successivo articolo 6.
3. Le attività previste dalla presente Convenzione svolte direttamente da ARPA Lombardia in conformità alle finalità istituzionali dell'Ente, non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 633/72.
4. Il fabbisogno di cui al precedente comma 1 sarà coperto con quota parte delle risorse di cui al D.M. n. 308/2006, già tutte trasferite dal Ministero alla Regione con il Decreto Direttoriale prot. n. 1323/TRI/DI/G/SP del 14 aprile 2011.
5. ARPA Lombardia dichiara, per quanto di competenza, che tutti gli interventi compresi nella presente Convenzione non sono stati già precedentemente finanziati con altre risorse economiche e le attività di monitoraggio per le acque sotterranee previste dalla seguente convenzione saranno ricollegate con le attività svolte nell'ambito del "Programma di intervento per la definizione dei plumes di contaminazione" di cui alla DGR della Lombardia del 23/05/2012 n. IX/3510.

Articolo 6

(Modalità e termini di pagamento)

1. Il pagamento dell'importo totale pari ad € 152.727,00 di cui all'articolo 5, comma 1 avverrà per stati di avanzamento e sulla base della rendicontazione dei costi sostenuti e verrà erogato alla ARPA Lombardia c.f. e Partita IVA 13015060158, mediante accredito delle somme sul Conto Corrente Postale N. 15264468 intestato ad ARPA Lombardia.
2. L'erogazione delle spese da parte della Regione, è disposta seconda quanto contemplato dalla L.R. n. 34 del 31 marzo 1978 e ss.mm.ii. ed il pagamento degli importi sarà corrisposto nei seguenti termini e modalità e comunque a conclusione del positivo iter istruttorio tecnico ed amministrativo indicato ai successivi commi 8 e 10 :
 - il 30% del totale, pari a € 45.818,00, verrà corrisposto previa presentazione della relativa fattura, dopo la notifica da parte del Ministero dell'Ambiente dell'avvenuta registrazione del presente atto da parte degli Organi di Controllo competenti;
 - il 30% del totale, pari a € 45.818,00, verrà corrisposto, previa presentazione della relativa fattura e della Relazione sullo stato di avanzamento lavori prevista al successivo comma 3, dopo l'ultimazione della 1° campagna di monitoraggio acque di falda;
 - il 20% del totale, pari a € 30.545,00, verrà corrisposto, previa presentazione della relativa fattura e della Relazione sullo stato di avanzamento lavori prevista al successivo punto 3, dopo l'ultimazione della 2° campagna di monitoraggio acque di falda e del monitoraggio dell'aria nel Comune di Brescia ovvero alla conclusione della Fase III "acquisizione dati" del cronoprogramma presente nel Programma Operativo di Dettaglio (POD);
 - il residuo dell'importo totale, pari a € 30.546,00, sarà disposto al termine della Convenzione, a saldo, a seguito della presa d'atto del Ministero della Relazione finale prevista all'art. 3, comma 1, lettera C. L'ARPA dovrà, altresì, trasmettere secondo quanto previsto al successivo comma 4, la rendicontazione conclusiva dei costi complessivi sostenuti corredata della relazione finale delle attività, per la valutazione amministrativa della Regione ai fini della erogazione del saldo.
3. L'importo delle spese sostenute è certificato da apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante della ARPA Lombardia individuato nella persona del Direttore Generale o da suo delegato. Tale dichiarazione, corredata da una dettagliata relazione tecnica sullo stato di avanzamento lavori (SAL) sottoscritta dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto, di cui al successivo articolo 10, deve essere trasmessa dal Ministero dell'Ambiente alla Regione Lombardia per la liquidazione delle somme al beneficiario.

4. La rendicontazione conclusiva relativa ai costi complessivi sostenuti, che potrà avvenire entro un mese successivo al termine delle attività tecniche previste nella presente Convenzione, sarà accompagnata dalla relazione finale delle attività.
5. Fermo restando il totale delle risorse assentite, pari ad € 152.727,00, il Ministero, d'intesa con la Regione, potrà autorizzare la rimodulazione e/o la compensazione delle voci di costo dettagliate nel Programma Operativo di Dettaglio su motivata, preventiva richiesta da parte dell'ARPA Lombardia.
6. In sede di saldo, qualora una o più attività oggetto della presente Convenzione non fossero attuate in tutto o in parte, il corrispettivo verrà rapportato alle attività effettivamente svolte e rendicontate.
7. Similmente, non verranno corrisposte all'ARPA Lombardia le somme derivanti da eventuali risorse comunque non utilizzate (ribassi d'aste, economie, ecc.) che saranno riprogrammate dal "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo", ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo di Programma del 29.09.2009.
8. Fatto salvo l'anticipo del 30% (€ 45.818,00) che sarà corrisposto dopo la notifica del presente Atto convenzionale debitamente registrato dagli organi di Controllo, i pagamenti di tutti i successivi importi contrattuali sono subordinati al nulla osta del Ministero ed alla valutazione amministrativa (fatture e rendicontazione) da parte della Regione medesima, relativamente al programma degli interventi presentati secondo modalità e tempistiche congruenti con il cronoprogramma contenuto nel Piano Operativo di Dettaglio.
9. La Regione Lombardia assicura la congruità dei costi degli interventi ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 468/01 in tutte le fasi procedurali.
10. Per le erogazioni di cui sopra ARPA Lombardia emetterà le fatture intestandole alla Regione, alla quale saranno trasmesse, per il tramite del Ministero, unitamente alla comunicazione di benestare alla liquidazione da parte di quest'ultimo, entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione delle stesse. Nei limiti delle risorse assegnate per le finalità oggetto della presente Convenzione, la Regione, previa approvazione della relativa rendicontazione tecnico – amministrativa, provvederà alla liquidazione dei rendiconti delle attività entro 30 giorni dalla loro ricezione, versando il relativo importo sul conto corrente indicato in calce alle note di addebito.
11. Il regime di rendicontazione relativo alle voci di costo dovrà seguire il criterio del costo effettivo sostenuto assentito nella presente Convenzione.
12. In ogni caso il Soggetto Attuatore è tenuto al rispetto della normativa regionale, statale e comunitaria in materia di gestione e controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali ed in particolare al rispetto dei Regolamenti CE in materia.

Articolo 7

(Responsabili della Convenzione)

1. Si individua quale responsabile tecnico-scientifico del presente Atto il Direttore Generale dell'ARPA Lombardia o suo delegato.
2. Il suddetto incarico non comporta il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 8

(Contratto a terzi)

1. Per l'esecuzione delle attività previste nella presente Convenzione ARPA Lombardia potrà avvalersi dell'attività di terzi, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, ed in particolare del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del reg. attuativo D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i..
2. In caso di affidamento delle attività a soggetti terzi ARPA Lombardia dovrà assicurare:
 - a) il rispetto del principio per la selezione pubblica degli incarichi comunicando l'esito delle suddette procedure;
 - b) il rispetto del divieto di frazionamento artificioso delle acquisizioni;
 - c) il rispetto, da parte del Soggetto terzo, della normativa per l'utilizzo delle risorse pubbliche provvedendo ad acquisire la visura camerale per accertare lo stato dell'impresa;
 - d) il rispetto del criterio della coerenza del compenso attribuito con le fasce di costo stabilite dalla normativa nazionale e dalla contrattazione collettiva nazionale;
 - e) il rispetto del limite massimo dei compensi mensili e orari, in relazione alla natura ed alla durata dell'attività svolta;
 - f) la trasmissione, per il periodo di riferimento, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
3. ARPA Lombardia si impegna a sollevare il Ministero e la Regione da qualsiasi pretesa avanzata da terzi in conseguenza delle collaborazioni poste in essere.

Articolo 9

(Obblighi dell'ARPA Lombardia)

1. ARPA Lombardia si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:
 - a nominare e comunicare al Ministero ed alla Regione Lombardia il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, così come previsto dalla vigente normativa;
 - a tenere informati il Ministero e la Regione sullo svolgimento del lavoro attraverso la presentazione di una relazione semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori, di cui all'art. 6

della presente Convenzione;

- a mettere a disposizione del Ministero e della Regione i documenti relativi allo stato di avanzamento del lavoro e a redigere, ove esplicitamente richiesto dal Ministero e/o dalla Regione, note illustrative dell'attività svolta;
 - a concordare le modifiche conseguenti alle eventuali variazioni del programma operativo indicate dal Ministero e/o dalla Regione;
2. ARPA Lombardia si impegna, inoltre, ad operare nel perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione, nel pieno rispetto dei criteri di efficienza e funzionalità dell'attività amministrativa, ed a rispettare tutta la normativa, nazionale e comunitaria applicabile in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione.

Articolo 10

(Proprietà dei risultati)

1. I risultati tecnico-scientifici ed i prodotti conseguiti in attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione sono di proprietà del Ministero e della Regione Lombardia i quali ne potranno disporre per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, anche mediante la pubblicazione sul proprio sito web.
2. ARPA Lombardia, previa autorizzazione del Ministero e o della Regione Lombardia, potrà realizzare, senza scopo di lucro, pubblicazioni scientifiche nell'ambito della propria attività di ricerca, comunque citando la Convenzione nel cui ambito è stata svolta l'attività.
3. I beni inventariabili acquisiti nello svolgimento delle attività saranno presi in carico, al termine della Convenzione, nel patrimonio di ARPA Lombardia.

Articolo 11

(Risoluzione della Convenzione)

1. La presente Convenzione potrà essere risolta a richiesta di ciascuna parte contraente per inadempimento della controparte.
2. Ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto decorsi 30 giorni dalla sua ricezione presso il domicilio della parte inadempiente, si intende risolta di diritto a decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione. Inoltre, la Convenzione potrà essere risolta per mutuo accordo dei contraenti risultante da atto scritto.

Articolo 12

(Domicilio)

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio

domicilio: il Ministero, in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44; la Regione, in Milano, Piazza città di Lombardia n. 1; ARPA Lombardia, in Milano via Rosellini n. 17.

Articolo 13
(Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Articolo 14
(Foro competente)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

Articolo 15
(Riservatezza)

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente Atto dovranno essere considerate riservate.
2. E' fatto divieto alle parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. In ogni caso di cessazione della Convenzione, le parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

Roma, 22 MAG. 2013

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**


Direttore Generale



REGIONE LOMBARDIA

Direttore Generale


Ing. Mario Nova



ARPA LOMBARDIA

Direttore Generale

Dott. Umberto Benezzi





**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare**

Regione Lombardia

ARPA Lombardia

PROGRAMMA OPERATIVO DI DETTAGLIO

ep

B

V3

INDICE

1. Dettaglio delle attività tecniche
2. Cronoprogramma delle attività tecniche
3. Costi delle attività

3

2

12

PA

1. DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ TECNICHE

L'Accordo di Programma sottoscritto in data 29.9.2009, all'art. 5 tab. 1 individua ARPA Lombardia come soggetto attuatore dei seguenti interventi:

- A. "K) Monitoraggio dell'aria nel Comune di Brescia";
- B. "L) Monitoraggio della qualità delle acque di falda nel Sito di Interesse Nazionale".

Quale programma operativo di seguito si riporta, per ciascuna macroattività, il dettaglio delle singole attività che ARPA Lombardia andrà a realizzare.

A. Monitoraggio dell'aria nel Comune di Brescia

Tenuto presenti i risultati del piano di monitoraggio della qualità dell'aria prodotto da ISS nel marzo 2008 e l'attività di monitoraggio della qualità dell'aria che ARPA Lombardia già svolge sul territorio del Comune di Brescia, l'attività di monitoraggio dell'area oggetto della presente convenzione, prevede la realizzazione di uno specifico monitoraggio di diossine e furani (PCDD/PCDF) e di policlorobifenili (PCB) nel periodo invernale (in cui sono attesi i maggiori valori in relazione alle condizioni diffusive dell'atmosfera in pianura padana) in tre siti:

- sede della IV Circoscrizione, via Villa Glori - Brescia, sito già preso in considerazione nello studio dell'ISS;
- uno dei siti di ARPA Lombardia già monitorati per i contaminanti organici ed inorganici, come previsto dal DL 155/10 (ad esempio Villaggio Sereno - Brescia);
- un sito per la valutazione dei valori di fondo urbano.

Il campionamento delle specie di interesse sarà effettuato nella sola fase particolato, nella frazione PM10, in tutti e tre i siti mediante campionatori alto volume (ovvero funzionanti con flussi di circa 500 m³/h). I campionamenti saranno effettuati in due periodi di tre settimane ciascuno, uno dei quali da metà novembre a metà dicembre e l'altro da metà gennaio a metà febbraio. Per distinguere la sorgente traffico rispetto ad altre eventuali sorgenti a ciclo continuo, saranno effettuati due campionamenti settimanali (il primo dal lunedì al venerdì, il secondo dal sabato alla domenica) per le prime due settimane di ciascun periodo e uno nella settimana rimanente per un totale di 30 campioni da analizzare. Le date effettive di avvio dei campionamenti saranno stabilite tenendo conto delle condizioni meteorologiche previste in prossimità dell'avvio della campagna.

In ciascun sito verrà posizionato anche un deposimetro per valutare la deposizione degli inquinanti di interesse.

B. Monitoraggio della qualità delle acque di falda nel Sito di Interesse Nazionale

Sulla base degli studi effettuati e le conoscenze già acquisite sulla particolare situazione idrochimica della falda perimetrata con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24/02/2003 del SIN Brescia – Caffaro, con particolare riferimento all'indagine svolta nel 2005, il monitoraggio della qualità delle acque di falda oggetto della presente convenzione, sarà improntato alla scelta di una rete di monitoraggio rappresentativa ed al contenimento dei costi.

Detto monitoraggio non sostituisce quello attualmente in corso da parte dei soggetti responsabili/interessati.

Le attività previste sono le seguenti:

- realizzazione di 2 nuovi piezometri di monitoraggio;
- allestimento di 2 piezometri per il monitoraggio in continuo del livello della falda;
- esecuzione di 2 campagne di monitoraggio delle acque sotterranee per un totale di 27 punti di campionamento;
- esecuzione delle determinazioni analitiche di laboratorio, per la ricerca dei parametri indice di contaminazione definiti di seguito.

I punti da monitorare saranno scelti tra quelli esistenti fatta eccezione per 2 piezometri di nuova realizzazione che saranno ubicati uno a valle del pennacchio di contaminazione di cromo VI proveniente dal sito Baratti Eredi Inselvini e l'altro a valle di quello di tetracloruro di carbonio proveniente dal sito Caffaro.

Il monitoraggio qualitativo delle acque sotterranee (campionamento e analisi) che sarà realizzato, prevede che su 27 piezometri vengano realizzate 2 campagne di monitoraggio con ricerca di metalli e solventi; in una delle due campagne previste verranno ricercati anche i fitofarmaci. Nelle 2 campagne di monitoraggio per n. 10 piezometri saranno ricercati anche i policlorobifenili (PCB), mentre le diossine e furani (PCDD/PCDF) saranno ricercate in n. 5 piezometri che verranno scelti in funzione dei dati pregressi (Tabella 1).

5

4

AP

M3

Tabella 1 – Caratteristiche delle campagne di monitoraggio qualitativo delle acque sotterranee

N. piezometri	Determinazioni analitiche			
	N. campagne	Periodicità	N. determinazioni analitiche	Parametri di analizzare
27	2 (*)	semestrale	54	Metalli: Cr tot, Cr VI, Pb, As, Hg Cu e Ni; Solventi
10		semestrale	20	PCB
5		semestrale	10	Diossine
27	1 (**)	annuale	27	Fitofarmaci: beta - esacloroesano; DDD, DDT, DDE e Sommatoria

(*) Per un totale di 54 campioni prelevati in 2 campagne

(**) Effettuata in concomitanza di una delle due campagne di monitoraggio semestrale che verranno realizzate

Verranno inoltre effettuate 2 campagne di monitoraggio dei livelli piezometrici su una rete di circa 50 pozzi/piezometri, previa quotatura dei punti di misura prescelti tramite GPS. Si prevede, inoltre, di attrezzare 2 di questi piezometri per il monitoraggio piezometrico in continuo per verificare l'evolversi nel tempo dei pennacchi di contaminazione di alcuni specifici areali di contaminazione che, per l'elevato impatto sulle matrici naturali e sulle risorse idriche, necessitano di uno specifico approfondimento d'indagine.

C. RELAZIONE FINALE

Per quanto riguarda il monitoraggio dell'aria i dati saranno elaborati, integrati e discussi con quelli normalmente rilevati dal Centro Regionale di Monitoraggio della Qualità dell'Aria di ARPA Lombardia e saranno presentati in un report finale. A tal proposito occorre ricordare che già da qualche anno in diversi quartieri della città di Brescia vengono monitorati Arsenico, Cadmio, Nichel e Benzo(a)pirene. Il confronto sarà effettuato sia su base numerica che in forma grafica andando ad evidenziare eventuali criticità settimanali delle concentrazioni e i dati raccolti saranno confrontati con i dati di letteratura.

Per quanto concerne il monitoraggio delle acque di falda, i dati raccolti verranno elaborati, con quelli acquisiti dai soggetti obbligati/interessati e discussi in un report finale. Il report sarà corredato da carte dell'andamento della tavola d'acqua e delle concentrazioni degli inquinanti rilevate nonché di tavole con la ricostruzione dell'evoluzione dei pennacchi di contaminazione ottenuta mediante modellistica idrogeologica applicando il codice di calcolo Modflow.

I sopra citati report costituiscono la Relazione finale.

2. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

ATTIVITÀ		Anno 2013-2014															
		1 (*)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Fase I	Coordinamento progetto																
Fase II: analisi del problema	Individuazione della rete di monitoraggio (aria e falda)																
	Realizzazione nuovi piezometri e quotatura punti rete di monitoraggio falda																
	Predisposizione dei siti per il monitoraggio dell'aria																
Fase III: acquisizione dati	Realizzazione 1° campagna di monitoraggio quali-quantitativo delle acque di falda																
	Realizzazione 1° campagna monitoraggio PCB e PCDD/PDCF in aria																
	Realizzazione 2° campagna monitoraggio PCB e PCDD/PDCF in aria																
	Realizzazione 2° campagna di monitoraggio quali-quantitativo delle acque di falda																
Fase IV: analisi dati e relazione finale	Analisi dei dati, valutazione dei risultati ed elaborazione di specifici report inseriti nella Relazione finale																
Fase V: rendicontazione conclusiva	Attività amministrative relative alla rendicontazione conclusiva del saldo																

(*) L'inizio delle attività è subordinato alla notifica dell'avenuta registrazione della convenzione da parte degli Organi di Controllo.

3. COSTI DELLE ATTIVITA'

I costi di seguito dettagliati sono parametrizzati ai costi reali sostenuti da ARPA Lombardia per le attività eseguite dal proprio personale, mentre i costi di attrezzature e servizi, necessari all'esecuzione delle attività di monitoraggio, affidati a terzi, sono stimati sulla base dei prezzi di mercato.

Tabella 1 Costi determinazioni analitiche

Tipo monit.	Attività	N. determinazioni analitiche	Costo totale
Aria	Diossine (cromatografia gasmassa alta risoluzione con preparazione campioni)	30	€ 41.538,00
Aria	PCB (cromatografia gasmassa alta risoluzione con preparazione campioni)		
Falda	Diossine (cromatografia gasmassa alta risoluzione con preparazione campioni)	10	€ 9.863,00
Falda	Spettrofotometria ad assorbimento atomico (€ 26,00 ad elemento) per 6 metalli: Hg, As, Cr tot, Pb, Ni, Cu	54	€ 5.896,80
Falda	Spettrometria visibile e UV per Cr VI	54	€ 1.323,00
Falda	Cromatografia gas massa quali - quantitativa per Solventi aromatici e clorurati (pacchetto base: 4 composti omologhi)	54	€ 7.673,40
Falda	Cromatografia gas massa per composti aggiuntivi al pacchetto base (€ 14,00 per ogni composto aggiuntivo) N. composti restanti: 19	54	€ 14.364,00
Falda	Cromatografia gas massa quali - quantitativa per PCB con pretrattamento medio del campione (estrazioni e purificazioni per PCB)	20	€ 3.724,00
Falda	Cromatografia gasmassa per gruppi omogenei, determinazione/ricerca fino a 4 composti omologhi per fitofarmaci con pretrattamento medio del campione (estrazioni e purificazioni pesticidi)	27	€ 3.345,30
TOTALE PARZIALE			€ 87.727,50

Tabella 2 Costi Personale

Tipo monit.	Attività	N. previsto	Costo totale
Falda	Costo del personale per prelievo campioni e misure piezometriche (costo giornaliero per 2 tecnici)	40	€ 10.276,00
Falda	spese di trasferta entro 50 Km (costo giornaliero)		
Falda	Misure topografiche (per stazione GPS)	50	€ 875,00
Falda	Elaborati cartografici: costruzione carte tematiche in scala 1:10.000	A vacanza	€ 1.050,00
Falda	Relazione complessa		
TOTALE PARZIALE			€ 12.201,00

Tabella 3 Costi attrezzature e servizi affidati a soggetti terzi

Attrezzature e servizi	N.	Costo totale con IVA 21%
Realizzazione piezometri	2	€ 24.200,00
Sistema di allestimento del piezometro per monitoraggio in continuo del livello di falda	2	€ 8.470,00
Pompa per prelievo acqua di falda (120 m di prevalenza)	1	€ 12.100,00
Software per modellistica idrogeologica: Modflow Flex	1	€ 6.655,00
PC con adeguata capacità di memoria che supporti il software Modflow Flex	1	€ 1.367,30
Arrotondamento		€ 6,20
TOTALE PARZIALE		€ 52.798,50

TOTALE COMPLESSIVO € 152.727,00

5

V3

cp

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000)

Il/La sottoscritto/a..... nato/a a il..... residente a.....in Via.....n..... nella sua qualità di Responsabile, per l'ARPA Lombardia della Convenzione stipulata tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Lombardia e l'ARPA Lombardia in data- Sito di Brescia - Caffaro, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000

PREMESSO

- che ARPA Lombardia nell'ambito della Convenzione in oggetto è Soggetto attuatore;
- che nella suddetta Convenzione risulta imputato il seguente personale interno, così come nominativamente indicato nel prospetto allegato;
- che le percentuali di **imputazione alla Convenzione** rispecchiano fedelmente i **mesi/ore/giorni** effettivamente lavorati per le attività previste nella Convenzione medesima, così come indicato nel prospetto riepilogativo di dettaglio del costo del lavoro, per ogni mese di riferimento, che si allega al presente atto e ne costituisce parte integrante

DICHIARA

- 1) di aver corrisposto al **personale interno** imputato alla Convenzione di cui in premessa, le voci della retribuzione riconosciute dalla contrattazione collettiva nazionale, locale e aziendale;
- 2) di essere in regola con le norme concernenti la omnicomprensività degli incarichi dirigenziali;
- 3) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, sia a carico dell'ente sia a carico del dipendente, per il personale imputato alla Convenzione in questione, così come indicato/allegato al presente atto;
- 4) di essere in regola con il versamento degli oneri fiscali, sia a carico dell'ente sia a carico del dipendente, per il medesimo personale, così come indicato/allegato al presente atto;
- 5) di aver accantonato la quota di trattamento di fine rapporto e della tredicesima per il personale imputato alla Convenzione, come da allegato;
- 6) di aver predisposto il prospetto riepilogativo del costo del lavoro, per singolo dipendente, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale, locale ed aziendale e di quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto disposto in materia di oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali.

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000, si allega copia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante.

Luogo e data.....

IL DICHIARANTE-RESPONSABILE DELLA
CONVENZIONE PER ARPA Lombardia

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL COSTO DEL LAVORO	
COGNOME	
NOME	
CODICE FISCALE	
MESE DI RIFERIMENTO	
GIORNI LAVORATI NEL MESE IMPUTATI ALLA CONVENZIONE	
ORE LAVORATE (PER FRAZIONI DI GIORNATE) IMPUTATE ALLA CONVENZIONE	

COSTO IMPUTATO ALLA CONVENZIONE

		Costo unitario	Costo parziale
N° giorni lavorati
N° ore lavorate
Costo complessivo		

Il costo mensile è determinato dal costo complessivo del dipendente comprensivo di oneri riflessi annuale diviso per 12 mensilità, il costo giornaliero è determinato dal costo mensile diviso per 26 giornate, mentre il costo orario (per le frazioni di giornate lavorate) è determinato dal costo giornaliero diviso per 6 ore.

All. n. 2

RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Convenzione MATTM - REGIONE LOMBARDIA - ARPA Lombardia del

SITO DI BRESCIA - CAFFARO

Titolo del singolo intervento

Il/La sottoscritto/a..... nato/a a
.....il..... residente
a.....in Via.....n..... nella sua qualità di Responsabile per la
ARPA Lombardia dell'attuazione della Convenzione stipulata tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, la Regione Lombardia e ARPA Lombardia in data- Sito di Brescia - Caffaro,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000

DICHIARA

Con riferimento al periodo del 20...

- lo stato di avanzamento dell'attività relativa all'intervento..... rispetto al piano operativo approvato e al cronoprogramma è il seguente
- Il personale imputato (come da prospetto di cui all'Allegato 1 e/o 3 che costituisce parte integrante) ha svolto le attività progettuali nella percentuale dichiarata;
- le eventuali variazioni rispetto al Piano Finanziario;
- di aver proceduto ai seguenti affidamenti a soggetti terzi:.....

SI ALLEGANO:

- Elaborati tecnici e documentazione prevista dalla Convenzione.

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000, si allega copia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante.

Luogo e data.....

IL DICHIARANTE-RESPONSABILE
DELLA CONVENZIONE PER ARPA Lombardia

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000)**

Il/La sottoscritto/a..... nato/a a il..... residente a.....in Via.....n..... nella sua qualità di Responsabile per l'ARPA Lombardia dell'attuazione della Convenzione stipulata tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Lombardia e ARPA Lombardia in data- Sito di Brescia - Caffaro, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000

PREMESSO

- che ARPA Lombardia nell'ambito della Convenzione in oggetto è Soggetto attuatore;
- che nella suddetta Convenzione risulta imputato il seguente personale interno, così come nominativamente indicato nel prospetto allegato;
- che i compensi pattuiti in relazione alla natura ed alla durata della prestazione, così come indicato nel prospetto riepilogativo di dettaglio del costo del lavoro, per ogni mese di riferimento, che si allega al presente atto e ne costituisce parte integrante, sono coerenti con le fasce di costo riconosciute dalla normativa nazionale e dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 40 del 7.12.2010;

DICHIARA

- 1) di aver corrisposto al **personale esterno**, di cui in premessa, i compensi dovuti in virtù della natura e della durata della prestazione resa;
- 2) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, sia a carico dell'ente sia a carico del collaboratore, come richiesto dalla normativa nazionale per tale regime contrattuale, così come indicato/allegato al presente atto;
- 3) di essere in regola con il versamento degli oneri fiscali, sia a carico dell'ente sia a carico del collaboratore, come richiesto dalla normativa nazionale per tale regime contrattuale, così come indicato/allegato al presente atto;
- 4) che il compenso erogato complessivamente al collaboratore, ove lo stesso ricopra più incarichi, non è superiore ad euro 5.000,00 mensili al lordo di Irpef ed al netto dei contributi previdenziali obbligatoriamente a carico del dichiarante;
- 5) di aver predisposto il prospetto riepilogativo complessivo del costo del lavoro, distinto per singolo collaboratore e per ogni mese di riferimento, con indicazione del compenso corrisposto e degli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, come previsto dalla normativa nazionale per tale tipologia contrattuale.

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000, si allega copia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante.

Luogo e data.....

IL DICHIARANTE-
RESPONSABILE DELLA CONVENZIONE PER ARPA Lombardia

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL COSTO DEL LAVORO	
COGNOME	
NOME	
CODICE FISCALE	
FORMA CONTRATTUALE	
ATTIVITA' PROGETTUALE	
MESE DI RIFERIMENTO	
COMPENSO TOTALE CORRISPOSTO	IMPORTO IMPUTATO ALLA CONVENZIONE
€ -	€ -



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE

Prot. 4327/T21/81/G1/8

29 MAG. 2013

- VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale" ed in particolare Part. 1 che ha individuato i primi interventi di bonifica di interesse nazionale;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 18 settembre 2001, n. 468, recante "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale";
- VISTO l'articolo 14 della Legge 31 luglio 2002, n. 179, concernente disposizioni in materia ambientale, che ha individuato tra i Siti di bonifica di interesse nazionale, quello di "Brescia - Caffaro", senza prevedere risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di bonifica;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 24 febbraio 2003, pubblicato sulla G.U. n. 121 del 27 maggio 2003, con cui è stata approvata la perimetrazione del Sito d'Interesse Nazionale di "Brescia - Caffaro";
- VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme in materia ambientale";
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 novembre 2006, n. 308, concernente "Regolamento recante integrazioni al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 settembre 2001, n. 468 concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati", che ha assegnato al Sito di bonifica interesse nazionale di "Brescia - Caffaro" risorse finanziarie pari a € 6.752.727,00;
- VISTO l'Accordo di Programma "Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e successiva bonifica nel Sito di Interesse Nazionale di Brescia - Caffaro", sottoscritto in data 29.09.2009 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Lombardia, la Provincia di Brescia, il Comune di Brescia, il Comune di Castegnato e il Comune di Passirano, registrato alla Corte dei Conti in data 20.10.2009, Reg. n. 9 Fog. 179;
- CONSIDERATO che l'Accordo di Programma in parola, all'art. 5, comma 3, Tabella 1 - "Fabbisogno finanziario", prevede l'elenco degli interventi e dei relativi costi nonché dei soggetti attuatori e stabilisce alle lettere K/L) l'affidamento all'ARPA Lombardia delle attività afferenti "Monitoraggio dell'aria nel Comune di Brescia" e "Monitoraggio della qualità delle acque di falda nel Sito di Interesse Nazionale", per un importo complessivo di € 152.727,00;
- CONSIDERATO che il suddetto Accordo di Programma ha previsto, all'articolo 7, che le modalità di attuazione ed i termini per l'espletamento delle attività ivi previste fossero disciplinate con apposite Convenzioni tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in accordo con la Regione Lombardia e i Soggetti Attuatori;
- CONSIDERATO che la copertura finanziaria per la realizzazione dei suddetti interventi viene assicurata dall'Accordo di Programma a valere sulle risorse stanziare dal DM 28 novembre 2006, n. 308 - per un importo complessivo pari a € 6.752.727,00;

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 1022/TRI/DI/G/SP del 16 dicembre 2010 con il quale è stata impegnata, a favore della Regione Lombardia, la somma di € 6.752.727,00;

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 1323/TRI/DI/G/SP del 14 aprile 2011 con il quale è stato autorizzato il trasferimento a favore della Regione Lombardia, della predetta somma di € 6.752.727,00;

VISTE le riunioni del Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo di Programma, tenutesi in data 23 maggio 2011, 10 novembre 2011, 25 ottobre 2012, 9 novembre 2012 e 11 aprile 2013;

CONSIDERATO che in occasione della quarta riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo dell'Accordo di Programma, tenutasi in data 9 novembre 2012, il Comitato ha confermato ARPA Lombardia quale Soggetto attuatore degli interventi K)/L), di cui all'art. 5, tab. 1, dell'Accordo di Programma del 29.09.2009;

TENUTO CONTO che la Regione Lombardia deve assicurare la congruità dei costi degli interventi ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 468/01 in tutte le fasi procedurali;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 22.05.2013 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Lombardia e l'ARPA Lombardia, concernente la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, tabella 1, lettere K/L), dell'Accordo di Programma del 29.09.2009 e il cui valore ammonta a complessivi € 152.727,00;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. GAB-DEC-2010-0000177 del 21.10.2010, registrato alla Corte dei Conti in data 14.01.2011 (Reg. N. 1 Fog. 21);

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni recante, tra l'altro, disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D.P.C.M. del 06.04.2012 concernente il conferimento all'Avv. Maurizio Pernice della funzione di Direttore Generale della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO il D.D. n. 3571 del 03.08.2012 concernente la Direttiva di II livello;

VISTO quanto deliberato dalla Sezione Centrale di Controllo della Corte dei Conti nell'Adunanza dell'11.04.2002 (Deliberazione n. 12/2002/P);

RITENUTO di dover approvare l'unita Convenzione sottoscritta in data 22.05.2013 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Lombardia e l'ARPA Lombardia ;

DECRETA

Articolo Unico

1. È approvata l'unita Convenzione stipulata tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Lombardia e l'Arpa Lombardia in data 22.05.2013.
2. L'onere per la copertura finanziaria della Convenzione di cui sopra, quantificato in complessivi € 152.727,00, è assicurato dalle fonti finanziarie indicate in premessa.
3. Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di controllo per il prescritto riscontro.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL
MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto n. 257 ex articolo 5, comma 2, D.lgs. n. 123/2011
Roma, 5/6/2013

IL DIRETTORE
[Firma]

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Maurizio Pernice

[Firma]